



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 49 del 14 gennaio 2025*

### In breve

1

**PEC obbligatoria  
per gli  
amministratori di  
società**

2

**Tabelle ACI 2025 e  
fringe benefit**

### Approfondimenti

1

**SRL – il diritto del  
socio a consultare  
i documenti della  
società – seconda  
parte**

2

**Gli interpelli  
dell’Agenzia  
delle Entrate dei  
mesi di  
novembre e  
dicembre 2024**

3

**Le novità dei  
bonus edili dal  
1° gennaio 2025**

*Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:*

**Dott. Saverio Gitto**

**Dott.ssa Beatrice Gitto**

**Dott.ssa Giosy Gitto**

## Indice:

### Flash di stampa



3

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	12
PEC obbligatoria per gli amministratori di società.....	12
Tabelle ACI 2025 e fringe benefit .....	14
L'Approfondimento.....	16
SRL – il diritto del socio a consultare i documenti della società .....	16
L'Approfondimento.....	22
Gli interPELLI dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di novembre e dicembre 2024 .....	22
L'Approfondimento.....	29
Le novità dei bonus edili dal 1° gennaio 2025.....	29

## Flash di stampa



Nuove regole in dogana	IL SOLE 24 ORE 7.01.2025	È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, il 2.01.2025, il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, inerente all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del 23.10.2018, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Ue. Il Testo sarà in vigore dal 17.1.2025.
Temporanea esportazione	ITALIA OGGI 7.01.2025	Secondo l'Agenzia delle Dogane (circolare n. 27/D/2024), la temporanea esportazione si verifica nel momento dell'esportazione di beni destinati, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione.
Iva spettacoli in streaming	ITALIA OGGI 7.01.2025	La direttiva UE 2022/542 prevede che, dal 1.01.2025, per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e affini, rese nei confronti di destinatari non soggetti passivi, non va applicato il criterio speciale di tassazione Iva nel luogo in cui si svolgono materialmente tali attività se si tratta di attività che sono trasmesse in streaming. In questo caso il luogo della prestazione è quello in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
Rinvio novità enti non commerciali	ITALIA OGGI 7.01.2025	Tramite il D.L. 202/2024 (decreto Milleproroghe 2025) il nuovo regime Iva per gli enti non commerciali è stato prorogato di un anno.
Requisiti per l'accesso al regime forfetario	IL SOLE 24 ORE 8.01.2025	La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha aumentato la soglia della causa ostativa che disciplina le regole di accesso al regime forfetario per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di

lavoro dipendente e assimilati a 35.000 euro (precedentemente 30.000 euro) prevista dalla lett. d-ter) del c. 57 della L. 190/2014.

**Regime  
sanzionatorio avviso  
bonario**

ITALIA OGGI  
8.01.2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida avente a oggetto le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni, e in particolare sugli effetti del nuovo impianto sanzionatorio previsto per l'omesso versamento delle imposte e il nuovo termine "lungo" a 60 giorni per il pagamento dei citati avvisi.

**Accertamenti  
ecotassa**

IL SOLE 24 ORE  
8.01.2025

L'Agenzia delle Entrate sta inviando i primi avvisi di accertamento sull'ecotassa, il tributo in vigore negli anni dal 2019 al 2021, che doveva essere corrisposto da chi immatricolava vetture con alte emissioni di CO2.

**Ritenuta compensi  
professionali**

ITALIA OGGI  
8.01.2025

Le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, vanno imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di operare la ritenuta.

**Stop alla detrazione  
per i familiari  
residenti all'estero**

IL SOLE 24 ORE  
9.01.2025

Tra i molteplici interventi della legge di Bilancio 2025 sul sistema delle detrazioni fiscali, si segnala l'introduzione del c. 2-bis dell'art. 12 D.P.R. 917/1986 il quale prevede che dal 2025 i contribuenti stranieri residenti in Italia non possono più beneficiare della detrazione per i familiari fiscalmente a carico residenti all'estero. Inoltre, grazie alla modifica del c. 1, lett. c) dell'art. 12 D.P.R. 917/1986, il diritto alla detrazione per i figli a carico è concessa solamente se di età inferiore a 30 anni (ad eccezione dei figli portatori di disabilità).

**Auto uso promiscuo  
dipendente**

ITALIA OGGI  
9.01.2025

Le modifiche normative introdotte dall'art. 1, c. 48 L. 207/2024 prevedono che, per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1.01.2025, il fringe benefit da tassare in capo ai dipendenti a cui è assegnata un'auto utilizzabile ad uso promiscuo sarà

		calcolato su una percentuale basata sulla tipologia di “motore” di cui essi sono dotati (termico, elettrico, ecc.).
Ires premiale al 20%	ITALIA OGGI 9.01.2025	L’art. 1, cc. da 436 a 444 L. 207/2024 introduce l’Ires premiale con un’aliquota al 20%, ridotta di 4 punti percentuali, sull’utile fiscale realizzato nel 2025.
Rendite catastali dopo superbonus	IL SOLE 24 ORE 9.01.2025	L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo l’invio di lettere di compliance ai contribuenti che non hanno aggiornato le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il superbonus.
Calcolo online delle rate con importi e interessi	IL SOLE 24 ORE 9.01.2025	L’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso disponibile il nuovo servizio che permette il calcolo online delle rate dei debiti con il Fisco.
Rimborsi e riaddebiti fuori dal reddito di lavoro autonomo	ITALIA OGGI 10.01.2025	L’art. 5 D.lgs. 192/2024, modificando l’art. 54 Tuir, stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle riaddebitate ad altri soggetti per le spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Aliquota Iva ordinaria	IL SOLE 24 ORE 10.01.2025	La legge di Bilancio 2025 prevede che, dal 1.01.2025, al conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti si applica l’aliquota ordinaria se sono privi di efficientamento energetico.
Proroga regime Tonnage	IL SOLE 24 ORE 11.01.2025	La Commissione Europea ha consentito alla proroga del regime di tonnage tax per il decennio 2024-2033.
Bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 11.01.2025	La legge di Bilancio 2025 prevede per i lavori effettuati sulla casa 2 aliquote da applicare: il 50% per le abitazioni principali

---

e il 36% per le seconde case (locate o a disposizione).

---

Obbligo di pubblicazione del bilancio per le società di persone

ITALIA OGGI  
11.01.2025

Una delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2025/25 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19.12.2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132, obbliga alla pubblicazione del bilancio anche alle società di persone di tipo commerciale. La direttiva dovrà essere recepita entro il mese di luglio 2027.

---

## L'Agenzia interpreta



<p><b>Regime agevolato Iva</b></p>	<p>INTERPELLO N. 1 DEL 2.01.2025</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente l'applicazione del regime agevolato Iva alla nave da diporto in refitting per acquisire le caratteristiche tecniche necessarie all'iscrizione nel registro delle navi a uso commerciale.</p>
<p><b>Esenzione Iva per concessione di impianto sportivo a ASD</b></p>	<p>INTERPELLO N. 2 DEL 2.01.2025</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non può essere applicata l'esenzione Iva alla concessione in uso di un impianto sportivo all'associazione sportiva dilettantistica, se l'accordo prevede anche la possibilità di svolgere attività pubblicitaria.</p>
<p><b>Codice tributo ravvedimento speciale</b></p>	<p>RISOLUZIONE N. 1/E/2025</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha fornito indicazioni utili per poter compilare il modello F24 relativo al ravvedimento speciale, di cui all'art. 2-quater D.L. 113/2024, in relazione ai redditi prodotti dalle società e/o dalle associazioni.</p>
<p><b>Compensi per diritti d'autore</b></p>	<p>INTERPELLO PROT. 903-120/2024 D.R.E. LIGURIA DEL 2.01.2025</p>	<p>La D.R.E. della Liguria, con la risposta, ha affermato che nel caso in cui il diritto d'autore è direttamente collegato all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente dall'autore, i relativi compensi sono attratti nel reddito professionale e, se quest'ultimo è tassato forfettariamente, concorrono a determinare la soglia limite di 85.000 euro di compensi prevista per tale regime.</p>
<p><b>Codice tributo autoliquidazione imposta di successione</b></p>	<p>RISOLUZIONE N. 2/E/2025</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo «1539», per autoliquidare l'imposta successione, in conseguenza della riforma del D.Lgs. 346/1990 recata dal D.Lgs. 139/2024, applicabile alle successioni aperte dal 1.01.2025.</p>

---

Rilevazione,  
misurazione,  
gestione e controllo  
del rischio fiscale

PROVVEDIMENTO  
N. 5320/2025

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha approvato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dopo le modifiche normative che hanno interessato l'istituto dell'adempimento collaborativo. Con il secondo documento approvato con il medesimo provvedimento, disciplina le linee guida sulla mappa dei rischi e dei controlli fiscali per i soggetti industriali (per banche e assicurazioni si attendono istruzioni specifiche).

---



## Il Giudice ha sentenziato

Debito fiscale e accettazione eredità	C.G.T PRIMO GRADO REGGIO EMILIA N. 254/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, ha chiarito che con la scelta di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il Fisco non ha la possibilità di aggredire gli eredi oltre la soglia del valore del lascito.
Conseguenze accertamento con adesione	CORTE DI CASSAZIONE N. 166/2025	La Cassazione, con la sentenza, non ritiene vincolante l'accertamento con adesione per l'Ufficio in relazione ad analoghe contestazioni relative a successivi periodi d'imposta.
Reato di bancarotta fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE N. 46749/2024	La Cassazione, con la sentenza ha annullato la condanna per dichiarazione fraudolenta nonostante l'imprenditore indichi nella denuncia fiscale fatture per operazioni inesistenti.
Illeciti degli amministratori della sas	CORTE DI CASSAZIONE N. 334/2025	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che occorre tassare per trasparenza tutti i soci della società in accomandita semplice a seguito degli illeciti commessi dagli amministratori, nonostante alcuni possano essere stati estranei alla condotta di questi ultimi.
Flat tax impatriati fruibile tramite rimborso	CORTE DI CASSAZIONE N. 34655/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che in presenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al regime per gli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015), la mancata richiesta dell'applicazione della misura agevolativa al datore di lavoro non preclude la presentazione di una autonoma istanza di rimborso da parte del contribuente, per recuperare l'agevolazione spettante non fruita.
Distribuzione di utili e imposta di registro fissa	CORTE DI CASSAZIONE N. 34872/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha precisato che un atto formato in Italia che riproduce i contenuti di un'operazione

---

societaria estera va interpretato e qualificato alla luce della volontà negoziale perseguita dalle parti, ai sensi dell'art. 20 Tur.

---

**Assistenza  
deducibile al 100%**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 449/2025

La Cassazione, con la sentenza, ha previsto che le spese dell'assistenza per le persone con disabilità al 100% sono integralmente deducibili.

---

**Deducibilità spesa  
badante**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 449/2025

La Cassazione, con ordinanza, ha chiarito che «le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) Tuir in quanto sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, sono le spese necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza».

---

**Riqualficazione  
abuso in evasione**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 444/2025

La Cassazione, con ordinanza, ha stabilito che la stessa Corte ha la possibilità di riqualficare autonomamente una contestazione di elusione fiscale in evasione fiscale.

---

**Componenti positivi  
afferenti**

C.G.T. DI  
SECONDO GRADO  
DEL LAZIO  
N. 7932/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha chiarito che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi non effettivamente scambiati o prestati, non vanno conteggiati nella formazione del reddito e non determinano sanzioni.

---

**Omessa  
dichiarazione non è  
reato senza il dolo  
di evasione**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 526/2025

La Cassazione, con la sentenza, ha stabilito che l'omessa dichiarazione non è reato nel caso in cui non ci sia il dolo di evasione.

---

Cartella esattoriale  
nulla senza avviso di  
accertamento

C.G.T. DI  
SIRACUSA  
N. 2178/02/2024

La Corte di giustizia tributaria di Siracusa, con sentenza, ha chiarito che la cartella esattoriale che richiede il pagamento della tassa auto per l'anno di imposta 2020 è nulla se non viene preceduta da un avviso di accertamento.

---

## In breve

### **PEC obbligatoria per gli amministratori di società**

---

La Legge di Bilancio 2025, pubblicata nella GU 31 dicembre 2024 n. 305, prevede a partire dal 1° gennaio 2025 l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Nello specifico l'art. 1 c. 860 Legge di Bilancio 2025 - L. 207/2024 - ha modificato il citato art. 5 DL 179/2012 prevedendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Come indicato dal documento dell'Ufficio Studi del Senato, la motivazione della disposizione in esame è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo si dovrebbe uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale. Tale disposizione si inserisce, quindi, tra le misure tese a incentivare l'utilizzo di sistemi telematici nel più ampio progetto di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

La PEC è uno strumento informatico che permette di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica con validità legale equiparabili ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. La PEC, certifica l'invio e la consegna del messaggio al destinatario, garantendone l'integrità del contenuto.

L'adozione della PEC era considerata obbligatoria per le società e le imprese individuali, oltre che per i professionisti iscritti agli ordini e le pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio 2025 anche gli amministratori di società sono tenuti ad adottarla così da garantire trasparenza e tracciabilità di qualsiasi atto indirizzato a chi governa le società. Va da sé che l'obbligo di un domicilio digitale per il singolo amministratore comporterà anche una maggiore responsabilità dello stesso che potrà essere diretto destinatario di ogni avviso connesso alla società.

Si può comunque ritenere che gli amministratori già titolari di un indirizzo PEC non saranno tenuti a crearne uno nuovo, potendo comunicare quello già esistente al registro delle imprese di competenza.

Ci si chiede se il nuovo obbligo debba riguardare soltanto il presidente e legale rappresentante della società ovvero anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, a prescindere cioè dal potere di rappresentanza, sino ad estendersi, in presenza di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, ai membri del consiglio di sorveglianza.

Il tenore letterale della disposizione indurrebbe a ritenere, quantomeno allo stato, che tutti i soggetti appena richiamati, poiché muniti di funzioni gestorie, dovranno attivare un indirizzo PEC individuale.

Nella società in accomandita semplice dovranno dotarsi della PEC gli accomandatari nominati amministratori rimanendo esclusi gli accomandanti; nella società in accomandita per azioni, l'obbligo dell'adozione della PEC spetta a tutti gli accomandatari che, come noto, sono di diritto amministratori.

Nella società in nome collettivo, l'obbligo dovrebbe coinvolgere tutti i soci amministratori.

Lo stesso è previsto per la società semplice ove la funzione gestoria è esercitata dagli amministratori che ne sono esclusivi depositari; chi riveste la carica di amministratore deve essere socio illimitatamente responsabile, né dunque l'estraneo né il socio che abbia limitato per patto la propria responsabilità potrà accedere alla funzione amministrativa.

Per le società che amministrano partecipazioni di altre società sarà invece sufficiente comunicare il proprio indirizzo PEC senza necessità di crearne uno nuovo. Anche se ciò evidentemente comporterà potenziali confusioni nella gestione e suddivisione delle comunicazioni tra la società amministrante e quella amministrata.

La norma, prevede che l'obbligo di adottare la PEC per i singoli amministratori riguardi soltanto quelle società che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese a partire dal 1° gennaio 2025. Non è chiaro quindi se tale obbligo debba estendersi anche agli amministratori di società preesistenti.

Allo stesso modo, non è chiaro se saranno previste sanzioni a carico degli amministratori in ipotesi di inadempimento del nuovo obbligo. Sanzioni, queste, oggi previste a carico delle società e delle imprese individuali.

## Tablelle ACI 2025 e fringe benefit

---

Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le “*Tablelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, applicabili per l’anno 2025.

La nuova legge di bilancio (art. 1 comma 48) modifica dal 2025 la modalità di calcolo per determinare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR.

Fino allo scorso anno, si ricorda che il fringe benefit veniva calcolato in misura pari:

- al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- al 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
- al 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;
- al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

La nuova disciplina non si baserà più sul livello di anidride carbonica introdotta (art. 1 comma 632 della L. 160/2019) ma farà riferimento ad un modello volto a premiare l’assegnazione di autovetture elettriche a svantaggio di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.

Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR stabilisce che “... *per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tablelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.*” La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.

Con le nuove tabelle ACI 2025, è possibile determinare, per ogni modello, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali. Vi è infatti anche l'indicazione delle diverse percentuali stabilite per i veicoli totalmente elettrici e ibridi plug-in. Considerando che con la precedente disciplina la maggior parte dei veicoli era soggetta ad un *benefit* del 30%, mentre con l'attuale modifica la maggior parte dei veicoli è caratterizzata da un *benefit* pari al 50%, nel 2025 vi sarà un forte aggravio per le aziende e i dipendenti che si avvalgono di questa fattispecie.

Prendendo come esempio l'assegnazione di una Porche Taycan (veicolo elettrico), sulla base delle nuove tabelle, il costo chilometrico è pari a 0,9286 e il fringe benefit calcolato è pari a 1.392,90 euro con percentuale al 10% per effetto delle nuove disposizioni (10% di 0,9286 x 15.000 km), 3.482,25 euro con percentuale del 25% o 4.178,70 euro con percentuale del 30%.

Diversamente, ipotizzando l'assegnazione di una Fiat Panda 1.0, il costo km determinato è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%, non essendoci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid.

È importante in ogni caso verificare il momento di immatricolazione del veicolo in quanto le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di *“nuova immatricolazione”* e concessi in uso promiscuo con *“contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”*. Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all'analoga disposizione della L. 160/2019, la locuzione *“di nuova immatricolazione”* va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025, mentre per rispettare la previsione dei *“contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”*, è necessario determinare il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.

Per quanto riguarda invece la deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, non vi sono modifiche da segnalare e per questo, come previsto dalla lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, i relativi costi sono deducibili *“nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta”*.

# L'Approfondimento

## **SRL – il diritto del socio a consultare i documenti della società**

---

### **Premessa**

Riprendiamo l'analisi del diritto del socio a consultare i documenti della società. Dopo esserci occupati della inderogabilità del comma 2 dell'art. 2476 del c.c. e della legittimazione attiva al diritto di controllo spettante al socio, di seguito concluderemo la nostra disamina trattando:

- della legittimazione passiva;
- dell'oggetto del diritto di controllo;
- dei limiti al diritto di controllo;
- del diritto di controllo sulle società controllate da Srl.

### **La legittimazione passiva**

Legittimata passiva alla richiesta del socio di ottenere informazioni e documenti è la società che agisce tramite i propri amministratori.

Il socio, infatti, non può ispezionare direttamente la società, dato che ha sempre bisogno della collaborazione degli amministratori per ottenere notizie e documenti.

Da un punto di vista operativo, il socio richiederà la documentazione tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Trattasi di mezzi che assicurano la prova dell'invio e della ricezione della richiesta.

Evidenziamo, poi, che nella richiesta non è necessario indicare i motivi.

La giurisprudenza ritiene, infatti, che il diritto di controllo è un diritto potestativo, ovvero un diritto pieno rispetto al quale la società si pone in una situazione di soggezione.

Facciamo notare, inoltre, che la richiesta di informazioni e documenti viene solitamente effettuata in presenza di un conflitto tra socio di minoranza e socio di maggioranza.

Di fatto, tramite la richiesta il socio vuole verificare se esistono le condizioni per far valere la responsabilità degli amministratori scelti dal socio di maggioranza.

In altri casi, invece, la richiesta è finalizzata a verificare se sussistono i presupposti per chiedere la revoca degli amministratori.

È chiaro, comunque, che solo dopo aver ottenuto tutta la documentazione il socio può decidere se agire nei confronti degli amministratori o se non fare nulla.

Se, poi, gli amministratori si sottraggono alla richiesta del socio di avere notizie e documenti quest'ultimo può rivolgersi al giudice.

Sotto il profilo processuale, il socio dovrà avviare un'azione in giudizio in cui assumerà il ruolo di attore, mentre la società risulterà la convenuta in giudizio.

Si fa presente che nei casi di ricorso alla Autorità giudiziaria lo strumento processuale più adatto per richiedere i documenti è un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del c.p.p.<sup>1</sup>.

I tempi per un ricorso al giudizio ordinario di cognizione, si parla di alcuni anni, risultano, infatti, incompatibili con le esigenze del socio di ottenere rapidamente le informazioni.

### **Legittimazione passiva e società in stato di liquidazione**

Nella pronuncia del 29.4.2021 il Tribunale di Torino ha chiarito che la legittimazione passiva della società sussiste anche quando la società è in stato di liquidazione.

Nel caso di specie il socio di minoranza chiedeva i documenti alla società ma ne riceveva solo una parte.

Per questi motivi, il socio avviava un ricorso d'urgenza al Tribunale di Torino chiedendo l'esibizione dei restanti documenti.

Dal canto suo la società si opponeva alla richiesta eccependo che il socio di minoranza svolgeva un'attività in concorrenza con quella della società e, pertanto, esisteva il rischio concreto che il socio potesse usare la documentazione per fini extrasociali, ovvero per svolgere attività concorrenziale cagionando un danno alla Srl.

L'eccezione in questione veniva superata dal Tribunale di Torino, dato che il socio di maggioranza, che era anche amministratore, svolgeva a sua volta attività in concorrenza con quella della società.

In effetti il rifiuto del socio di maggioranza poteva essere stato pensato proprio in funzione della sua attività in concorrenza.

---

<sup>1</sup> L'art. 700 del c.p.c. afferma che: "1. L'extradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'extradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
- b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
- b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;
- c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'extradizione".

Tuttavia, questa non è l'unica motivazione, il giudice torinese osserva che la Srl è in liquidazione e per questi motivi la consegna dei documenti non può danneggiare la società. Una società in liquidazione opera, infatti, solo per vendere i suoi asset attivi e per soddisfare i creditori e pertanto non può essere danneggiata dalla concorrenza dei soci.

In conclusione, il giudice torinese accoglie la richiesta del socio di minoranza e ordina alla società di esibire i seguenti documenti, quali:

- l'elenco dei beni di terzi in deposito, comodato o, comunque, reperiti presso la società;
- la copia degli ordini emessi per l'acquisto di materie prime.

### Oggetto del diritto di controllo

Il socio può esercitare il diritto di controllo in due modi:

- 1) ricevendo notizie;
- 2) consultando libri e documenti.

Solitamente la prima forma di controllo (ricezione di informazioni) si dimostra insoddisfacente per il socio, perché fondata sulla comunicazione orale.

Al socio, infatti, non basta sentire quello che gli amministratori gli riferiscono, anche perché questi potrebbero dare informazioni incomplete o addirittura non corrispondenti al vero.

La seconda forma di controllo (consultazione di libri e documenti) si dimostra, invece, soddisfacente perché permette tramite la visione di documenti di verificare l'effettiva operatività della società.

Detto ciò, rileviamo che oggetto della consultazione sono ***“i libri sociali e i documenti dell'amministrazione”***.

In merito la giurisprudenza osserva che queste indicazioni legislative devono essere intese nel modo più ampio possibile, consentendo la visione di qualsiasi documento.

Nella recente sentenza del 10.5.2023 il Tribunale di Milano ha precisato che l'ambito del potere di controllo del socio di Srl si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria, ovvero comprende tutto quello che è stato utilizzato dagli amministratori per esercitare le proprie funzioni.

Rammendiamo, infine, che in base a quanto stabilito dalla legge il potere di controllo può essere espletato anche tramite professionisti di fiducia dei soci.

Talvolta, infatti, la documentazione da esaminare può rivelarsi complessa, pertanto, risulta necessario l'aiuto di un commercialista o di un avvocato.

Tuttavia, si deve tener presente che la norma specifica chiaramente che il professionista deve essere “**di fiducia**” del socio.

Pertanto, la società non può imporre il professionista, si pensi ad esempio al commercialista della Srl, perché il socio è libero di farsi assistere da chi preferisce. Eventualmente, la società potrà chiedere di firmare un accordo di riservatezza.

A tal proposito, si fa notare che i professionisti per legge sono, comunque, assoggettati a vincoli di segretezza professionale anche senza firmare appositi accordi di riservatezza.

### **Limiti al potere di controllo**

Il potere di controllo è soggetto a dei limiti? Gli amministratori possono rifiutarsi di dare informazioni e consegnare documenti?

Ebbene, prima di rispondere a questi quesiti evidenziamo che la normativa in argomento non prevede alcun limite espresso e pure la giurisprudenza interpreta l’art. 2476, comma 2 del c.c. in modo ampio.

Tuttavia, uno dei problemi che possono sorgere è che una volta ricevute le informazioni il socio le possa usare per scopi estranei o addirittura contro gli interessi della società.

A tal riguardo rammendiamo che il socio è parte del contratto sociale e come tale ne deve dare esecuzione secondo buona fede, ex art. 1375 del c.c.<sup>2</sup>.

Pertanto, l’utilizzo delle informazioni acquisite per scopi personali ed estranei a quelli sociali potrebbe portare il socio a risarcire il danno cagionato alla società.

Il problema della limitazione del potere di controllo si pone prima che il socio riceva le informazioni, perché una volta ottenute e utilizzate contro l’interesse della Srl il danno è stato fatto.

Si pensi in tal senso all’ipotesi del socio di minoranza che chiede informazioni alla società e che svolge, ovvero abbia l’intenzione di intraprendere, una attività in concorrenza con quella della società.

In questi casi il socio non è assoggettato ad un divieto di concorrenza, non ci sono, infatti, disposizioni espresse a riguardo. Tuttavia, è contrario a buona fede il comportamento del socio di Srl che chiede informazioni per avvantaggiare una società concorrente.

Tra i precedenti giurisprudenziali più recenti in tema di limitazione del potere di controllo segnaliamo il provvedimento del Tribunale di Roma del 7.3.2023.

---

<sup>2</sup> L’art. 1375 del c.c. afferma che: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

Nel caso di specie una socia al 33,33% di una Srl chiedeva alla società determinati documenti. La società si opponeva e la socia si rivolgeva all'Autorità giudiziaria romana.

Dall'esame della vicenda emerge che la socia è sposata con un ex dipendente della società, che assieme ai figli gestisce un'attività imprenditoriale potenzialmente concorrenziale a quella della Srl, dato che le due società operano nello stesso settore di mercato.

Il giudice romano rileva che in situazioni di tal genere il diritto di controllo del socio non può pregiudicare un diritto di pari rango, ovvero il diritto di mantenere la riservatezza su dati e informazioni che il socio anche involontariamente potrebbe divulgare, sia pure nel ristretto ambito familiare.

In questa vicenda la soluzione adottata dal Tribunale di Roma è stata quella di consentire l'accesso alle informazioni, ma con il mascheramento dei dati sensibili.

Nello specifico il giudice romano ordina alla Srl di consentire alla socia l'esame dei documenti previo oscuramento dei dati sensibili riguardanti clienti e fornitori.

Sempre in tema di limiti al potere di controllo del socio di Srl, ed in particolare delle condizioni alle quali gli amministratori possono rifiutarsi di esibire documenti, segnaliamo la pronuncia del Tribunale di Napoli del 31.7.2018.

In quell'occasione il giudice napoletano ha precisato che il potere di controllo del socio non amministratore può essere oggetto di limitazioni quando il suo esercizio viola i canoni di buona fede.

Ecco che in questi casi la società ha il diritto a non divulgare i dati sensibili, se ciò è necessario per preservare la riservatezza e salvaguardare la protezione della libera e corretta concorrenza.

Per questi motivi, il Tribunale di Napoli ordina alla Srl di esibire i documenti previo oscuramento dei dati sensibili riguardanti i clienti.

### **Accordi di riservatezza**

Una delle modalità a disposizione della società per tutelarsi di fronte ad un possibile abuso da parte del socio delle informazioni ottenute, può essere quello di far sottoscrivere al socio stesso un accordo di riservatezza, corredato eventualmente da una clausola penale per l'ipotesi di violazione.

Un'ipotesi del genere è stata trattata dal Tribunale di Milano nella pronuncia del 25.9.2019. Ebbene, in quel caso il giudice milanese ha chiarito che l'equilibrio tra gli opposti interessi del socio e della società, nell'ambito del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2 del c.c., può essere ottenuto **“consentendo al socio l'ispezione dei documenti e delle scritture**

**contabili previa sottoscrizione di un patto di riservatezza nei confronti dei terzi, garantito da previsione di idonea penale”.**

### **Diritto di controllo sulle società controllate dalla Srl**

Nel corso di questa disamina abbiamo appurato che ogni socio, indipendentemente dal valore della partecipazione, ha il diritto di controllo nei confronti della Srl. Pertanto, anche un socio con il 0,1% del capitale può chiedere informazioni e documenti alla società.

Ipotizziamo ora che la Srl possieda a sua volta quote di capitale di altre società. In questi casi può il socio ottenere informazioni e documenti riguardanti le società controllate?

La tematica del diritto del socio all'informazione sulle società controllate dalla Srl è stata affrontata dal Tribunale di Venezia nella pronuncia del 19.9.2020.

In quell'occasione il giudice veneziano ha consentito ai soci di una Srl di accedere alle informazioni e alla documentazione della società controllata dalla Srl.

Nel caso di specie la Srl deteneva il 63% dell'altra società.

Detto ciò, il giudice argomenta la sua decisione osservando che in linea di principio il socio ha diritto di informazione solo nei confronti della Srl di cui risulta socio e non anche di altre società, seppur controllate dalla Srl.

Tuttavia, la legge prevede che il diritto di controllo concerne i documenti **“relativi all'amministrazione”**.

Pertanto, se una Srl possiede il 63% di un'altra società, rientra, nell'ambito dell'amministrazione, anche la gestione dei rapporti con la società controllata.

Conclude, quindi, il giudice veneziano ordinando l'esibizione dei documenti riguardanti i rapporti tra la Srl e la società controllata dalla Srl.

# L'Approfondimento

## **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di novembre e dicembre 2024**

---

### **PREMESSA**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2024, dall'Agenzia delle Entrate.

### **INTERPELLO N. 223 DEL 18/11/2024 – TASSAZIONE DI SOMME DOVUTE A TITOLO RISARCITORIO**

La società istante illustra di aver aggiudicato ad una società l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un ospedale procedendo così a sottoscrivere il relativo contratto di appalto. Sempre la società istante illustra che nel corso dell'esecuzione contrattuale sono sopraggiunte delle circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno obbligato la direzione lavori ad adottare provvedimenti di sospensione dei lavori e consegne parziali. La società aggiudicataria ha in un primo momento contestato la legittimità di tali sospensioni e, in un secondo momento, ha richiesto di recedere dal contratto. Da questa situazione è sorto un procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale a cui è seguito, di comune accordo, la quantificazione del pregiudizio subito dall'appaltatore in ragione delle sospensioni dei lavori. Prima di sottoscrivere il suddetto accordo, la società istante, data l'entità dell'importo, chiede di sapere se la somma che pagherà alla società aggiudicatrice, sia da corrispondere a titolo di risarcimento del danno e, conseguentemente, non sia rilevante a fini Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972. In via preliminare l'Agenzia delle Entrate ricorda al soggetto istante come il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva debba ricavarsi dall'individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere e, nello specifico, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta, oppure il risarcimento scaturente da un inadempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia delle Entrate, sulla base della scrittura privata redatta dalle società istante e appaltatrice, in cui viene chiarito che la somma dovuta è a titolo di risarcimento del danno, ritiene che tale

somma non costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolva ad una funzione unicamente risarcitoria e, pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. Inoltre, considerato che dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico della società istante, ciò impone che il relativo accordo sia soggetto a registrazione nel termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, secondo quanto previsto dal Tur.

## **INTERPELLO N. 226 DEL 22/11/2024 – ALIQUOTA SOSTITUTIVA PER PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO A REGIME FORFETARIO**

Il soggetto istante illustra di aver intrapreso un'attività di lavoro autonomo e di aver adottato, per il primo anno, il regime di contabilità semplificata dovendo escludere il regime Forfetario di cui alla L. n.190 del 2014 poiché, nell'anno precedente all'apertura della partita Iva, ha conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Il soggetto istante chiede di sapere se possa aderire al regime Forfetario con aliquota agevolata al 5% dal secondo anno di attività sino al quinto, per svolgere un'attività professionale che non costituisca in nessun modo la mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L'Agenzia delle Entrate ricorda la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, la quale al par. 5 chiarisce come il vincolo che la nuova attività non sia la mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, abbia una finalità antielusiva volta ad evitare che l'aliquota sostitutiva agevolata al 5%, possa essere fruita da tutti coloro che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell'attività esercitata in precedenza. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nei confronti del soggetto istante, l'aliquota agevolata non possa trovare applicazione perché, in base alla formulazione del co. 65, L. n.190 del 2014, l'aliquota agevolata è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando *ab origine* il regime Forfetario. Coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario anche per effetto della presenza di una causa di esclusione e, solo successivamente accedono al regime Forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata. In definitiva il soggetto istante non potrà fruire, nell'ambito del regime Forfetario, dell'aliquota agevolata del 5% né nel secondo periodo d'imposta, né in quelli successivi nell'arco del quinquennio dall'inizio dell'attività. A nulla rileva la sussistenza del requisito della novità dell'attività ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta.

## **INTERPELLO N. 231 DEL 28/11/2024 – ESENZIONE PER BORSE DI STUDIO A FIGLI DI DIPENDENTI**

La società istante illustra di voler erogare borse di studio scolastiche ai figli dei dipendenti che raggiungano determinati profitti scolastici prestabiliti. L'accoglimento delle domande di erogazione delle borse di studio, è subordinato alla condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del genitore dipendente che ne faccia richiesta e che non abbia beneficiato o beneficerà, per l'anno di riferimento, di analoghe erogazioni da parte di enti pubblici o privati, anche tramite altri familiari. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se le borse di studio possano non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lett. f-bis), co. 2, art. 51 del Tuir e, in caso di risposta affermativa, se la società istante sia tenuta a richiedere al dipendente la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme erogate. L'Agenzia delle Entrate illustra in premessa come il co.1, art.51, lett. f-bis) del Tuir consideri sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, redditi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il successivo co.2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Pertanto, nella menzione delle borse di studio, possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. Date le premesse, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le borse di studio erogate dalla società istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera f-bis), co. 2, art. 51 del Tuir. Inoltre, sempre l'Agenzia delle Entrate non ritiene necessario che i dipendenti producano la documentazione necessaria a dimostrare l'utilizzo delle somme erogate diversamente da quanto previsto nei casi di fruizione dei servizi di educazione e istruzione, servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Nella Certificazione Unica, il datore di lavoro deve indicare al punto 464 il codice 23 e al punto 465 l'importo erogato.

## **INTERPELLO N. 238 DEL 02/12/2024 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER SOGGETTO AIRE RIENTRATO IN ITALIA**

Il soggetto istante illustra di essere stato residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa, di essersi trasferito all'estero per motivi di lavoro e di essere iscritto all'AIRE. Nel 2023, con atto notarile di compravendita, il soggetto istante ha acquistato un'abitazione in Italia fruendo delle agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto. Date le premesse, il soggetto istante, illustra di aver cambiato le proprie intenzioni e di voler mantenere la residenza all'estero e l'iscrizione all'AIRE e, pertanto, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione dell'atto originario. Con l'atto integrativo l'istante, vorrebbe dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e, nello specifico, dichiarare che al momento della stipula del contratto di compravendita, l'istante era cittadino italiano trasferito all'estero per motivi di lavoro, iscritto all'AIRE, residente in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento all'estero e, infine, che l'immobile è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l'art. 2, co.1, del D.L. 13 giugno 2023, n.69, ha modificato la Nota II-bis, co. 1, lett. a), concernente l'applicazione dell'agevolazione in esame per le ipotesi di acquisto della prima casa in Italia da parte di un soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro. In particolare, per fruire dell'agevolazione, è necessario che chi si sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro, lo abbia fatto al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia. Pertanto, il requisito del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile e tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame, in cui, il soggetto istante dichiara di essere rientrato in Italia al momento dell'acquisto dell'immobile e di svolgere la propria attività lavorativa in Italia. Alla luce di queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo. L'impegno assunto in atto a trasferire la residenza entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della prima casa. Nel caso sia

ancora pendente il termine dei diciotto mesi per il trasferimento della residenza, il soggetto istante potrà chiedere la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni, presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato.

## **INTERPELLO N. 246 DEL 05/12/2024 – CESSIONE CASE PREFABBRICATE A CLIENTE ITALIANO NON SOGGETTO PASSIVO IVA**

La società istante illustra di essere un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato dell'Unione europea che opera nel settore della produzione di case prefabbricate. La società istante illustra inoltre di aderire al regime One Stop Shop (OSS) e di vendere case prefabbricate a clienti, anche italiani, non soggetti passivi Iva. Con specifico riferimento ad un cliente privato italiano, la società istante chiede di sapere se possa assoggettare la cessione della casa prefabbricata alle aliquote ridotte del 4% e del 10% nel caso in cui, il cliente privato italiano produca una dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata. L'Agenzia delle Entrate ricorda come il regime One Stop Shop sia un regime opzionale Iva che consente ad un soggetto passivo di dichiarare e pagare l'Iva nello stato membro in cui si è identificato ai fini Iva, a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi dallo stesso effettuate a favore di privati consumatori UE. Lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell'imposta così raccolta tra i vari Stati UE di consumo di beni e servizi in base agli importi delle transazioni effettuate, rilevanti ai fini Iva. L'Agenzia delle Entrate illustra come in merito alle cessioni di case prefabbricate in legno, la Risoluzione Ministeriale 503351 del 12 marzo 1974 chiarisca come si applichi l'aliquota Iva ordinaria al 22% quando il cliente acquisti i pezzi di una casa prefabbricata e li faccia montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi. Diversamente si applica l'aliquota Iva del 4% o del 10% quando il cliente committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa: in questo secondo caso, l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti. L'Agenzia delle Entrate illustra come da informazioni aggiuntive acquisite sulla società istante, il cliente italiano non stia acquistando una casa, ma le pareti di una casa. La società istante offre anche servizi supplementari, quali infissi, scale e pavimenti, che, pur considerandoli unitamente alle pareti, non permettono di affermare che oggetto della vendita sia una casa. Date le premesse, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che in relazione al caso oggetto di

istanza si renda dunque applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 22%. Diversamente, nell'ipotesi in cui la fornitura sia riconducibile ad un contratto di appalto che abbia per oggetto la costruzione e la consegna di una casa "chiavi in mano", può essere riconosciuta l'aliquota del 4% o del 10%.

### **INTERPELLO N. 252 DEL 09/12/2024 – OPZIONE PER LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE IN DIECI QUOTE ANNUALI SOLO PER UNA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022**

Il soggetto istante illustra che in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022 spese relative alla realizzazione di alcuni interventi trainanti e trainati di risparmio energetico ammesse al Superbonus e che non le ha indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno. Date le premesse il soggetto istante chiede di sapere se possa recuperare parte delle spese sostenute in dieci quote annuali come previsto dall'art.119, co. 8-quinquies, del D.L. n. 34 del 2020 e parte delle spese in quattro quote annuali ai sensi del co.1 del medesimo art.119. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che in assenza di specifiche preclusioni normative, sia possibile optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Pertanto, al fine di ottenere il risultato desiderato, il soggetto istante dovrà presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del Modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo. Inoltre, sempre il soggetto istante dovrà optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo alle altre spese sostenute nel 2022.

### **INTERPELLO N. 255 DEL 13/12/2024 – CESSAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE E UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA EX ART. 121 DL 34/2020**

Tramite il presente interpello, il soggetto istante chiede di sapere se la chiusura dell'attività di geometra e la cancellazione della partita Iva, possano precludergli l'utilizzo dei crediti fiscali d'imposta derivanti da prestazioni da Superbonus 110%, per le annualità 2025, 2026 e 2027, presenti nel proprio cassetto fiscale. L'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che,

indipendentemente dal fatto che i crediti siano scaturiti dal riconoscimento dello sconto nelle fatture emesse a titolo professionale nell'ambito di interventi edilizi agevolati, ovvero dal loro acquisto presso soggetti terzi, la chiusura dell'attività professionale non impedisce al soggetto istante di continuare ad utilizzare i crediti d'imposta da Superbonus presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex art. 17 del D. Lgs n. 241 del 1997. Pertanto, in presenza delle condizioni per fruire del credito, il soggetto istante può continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale. I predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, come ipotizzato dal soggetto istante, ma solamente nel modello F24.

## **INTERPELLO N. 262 DEL 17/12/2024 – SUPERBONUS E RECUPERO CREDITO PRIMA RATA**

Il soggetto istante illustra di aver effettuato nel corso dell'anno 2022, interventi agevolabili in ambito di Superbonus. In ottobre 2023, il soggetto istante ha avviato con Poste Italiane S.p.A. l'iter per la cessione della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante, mentre la prima rata non è stata oggetto né di cessione, né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere come poter utilizzare il credito non ceduto e non fruito in dichiarazione dei redditi relativo alla prima annualità. L'Agenzia delle Entrate illustra in premessa come con la Circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E, sia stato chiarito che la possibilità di ripartire su un periodo più ampio l'agevolazione del Superbonus, esercitando l'opzione nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non venisse indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, servisse ad evitare penalizzazioni dovute da eventuali incapacienze fiscali. Però, coloro che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'intento di ripartire l'intera detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo invece che in quattro, non possono più fruire di questa agevolazione, come nel caso del soggetto istante, se hanno ceduto le rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022. Pertanto, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'unica strada ancora percorribile per il soggetto istante, è quella di presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del Modello 730/2023 relativo al periodo d'imposta 2022, indicando la prima rata della detrazione.

# L'Approfondimento

## Le novità dei bonus edili dal 1° gennaio 2025

---

### PREMESSA

La Legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha rimodulato le aliquote di detrazione e i termini di fruizione relativi ai bonus edilizi, tra cui il bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l'ecobonus e il sismabonus.

In particolare, per gli interventi ecobonus e sismabonus riguardanti "prime case", le cui spese sono sostenute nel 2025, si potrà usufruire di percentuali di detrazione uguali a quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ovvero 50%.

Per gli interventi eseguiti su "secondo case", la percentuale di detrazione si abbassa al 36%.

Confermato anche il bonus mobili, con un tetto di spesa pari a 5.000 euro e una percentuale di detrazione pari al 50%.

Viene introdotto un nuovo bonus "elettrodomestici" che consentirà, agli acquirenti di nuovi elettrodomestici di classe almeno pari alla B, che contemporaneamente ne smaltiscono un altro "più vecchio", di ottenere uno sconto pari al 30% del costo di acquisto con un massimo di 100 euro, elevabile a 200 euro in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Naturalmente, stante le nuove percentuali di detrazione, i contribuenti dovranno fare i conti anche con la stretta delle detrazioni IRPEF prevista per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

### LE NUOVE ALIQUOTE PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro;

- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale (c.d. seconde case), nel limite di spesa agevolabile non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Dal 01.01.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Pertanto, la sostituzione della "vecchia" caldaia con una nuova alimentata unicamente a metano (o gasolio) non godrà più di alcuna agevolazione.

L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").

Si ricorda che il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

## **LE NUOVE ALIQUOTE PER L'ECOBONUS E IL SISMABONUS**

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo articolo 16, comma 1-bis e seguenti (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del TUIR.

L'“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale (c.d. seconde case), l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 01.01.2025, non godono più dell'“ecobonus”, di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Restano invariati tutti gli altri aspetti, tra cui:

- i limiti di detrazione spettante per l'ecobonus, variabili a seconda dell'intervento agevolabile;
- il tetto massimo di spesa agevolabile per il sismabonus e il sismabonus acquisti, pari a 96.000 euro.

## **CALDAIE DIVERSE DA QUELLE A COMBUSTIBILE FOSSILE**

Per quanto riguarda l'ecobonus, dal 2025, come previsto per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, sono escluse le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate unicamente a combustibili fossili (es. metano o gasolio).

Al di là di tale esclusione, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è possibile, tuttavia, continuare a fruire dell'ecobonus:

- per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti, purché non alimentati esclusivamente da gas di origine fossile;
- per l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, micro-cogeneratori e generatori di calore alimentati da biomasse;

- per la sostituzione delle finestre, l'installazione di schermature solari, di pannelli solari per la produzione di acqua calda e gli interventi di isolamento con la posa del cappotto termico.

## **SUPERBONUS**

Sono state introdotte novità anche per il superbonus, di cui all'articolo 119 e seguenti, D.L. 34/2020.

Per le spese sostenute dal 01.01.2025 al 31.12.2025, la detrazione spetta nella misura del 65% esclusivamente ai seguenti soggetti:

- condomini;
- persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;
- Onlus;
- associazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale.

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto "dal comma 8-bis primo periodo" dell'articolo 119 può competere soltanto se, al 15.10.2024:

- risulti presentata la CILA-S, di cui all'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma anche la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal comma 8-ter dell'articolo 119, D.L. 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al comma 10-bis del predetto articolo 119.

Qualora siano soddisfatte le predette condizioni, per le spese sostenute nel 2025, il superbonus al 65% spetta anche per gli interventi "trainati" effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari site nei condomini o negli edifici interamente posseduti le cui parti comuni sono oggetto di interventi agevolati. Per essere ammessi, gli interventi "trainati"

devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al superbonus. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E/2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Viene, altresì, consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024) che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024.

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

## **BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Il 2025 sarà l’ultimo anno per il bonus “barriere architettoniche” previsto nella misura del 75% per l’abbattimento, o l’eliminazione, delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020.

A seguito della revisione della disciplina ad opera del decreto “Salva spese” (articolo 3, D.L. 212/2023), per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta solo per gli interventi aventi per oggetto:

- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servo-scala;
- piattaforme elevatrici.

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati).

Sono ammissibili gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. I titolari di reddito d'impresa sono ammessi all'agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come "strumentali", "beni merce" o "beni patrimoniali" (Agenzia delle Entrate, risposta n. 444 del 6 settembre 2022).

Per fruire della detrazione fiscale è necessario che le spese siano pagate mediante bonifico "parlante".

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

## **BONUS MOBILI**

Anche nel 2025 è possibile fruire del bonus mobili, prorogato dalla legge di Bilancio con lo stesso massimale di spesa e aliquota del 2024.

Pertanto, per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire di una detrazione pari al 50% fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro.

Si può usufruire del bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per usufruire del bonus mobili, è necessario che sia effettuato contestualmente un intervento tra quelli previsti dalle lettere b), c), d) di cui all'articolo 3, D.P.R. 380/2001 e che lo stesso sia iniziato non prima del 1° gennaio 2024.

## **NUOVO BONUS ELETTRODOMESTICI**

Al bonus mobili, nel 2025, si affianca il nuovo bonus elettrodomestici, introdotto per la prima volta dalla legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Il contributo è concesso, per l'anno 2025, per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il bonus è pari al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico e nel limite dello stanziamento autorizzato, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Sarà un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

## **MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO**

Con riguardo alla modalità di fruizione, per le spese sostenute nel 2025, solo per il superbonus, se si rientra nelle deroghe previste dal D.L. 39/2024, è ancora possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tutti gli altri bonus, invece, possono essere fruiti unicamente mediante detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4-bis, D.L. 39/2024, la ripartizione in 10 anni fu prevista anche per il superbonus, il bonus barriere architettoniche e il sismabonus.

Con esclusivo riferimento al superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i contribuenti devono valutare se ripartire la detrazione in 10 rate, anziché in 4.

La possibilità di optare per una rateizzazione decennale della detrazione per le spese sostenute nel 2023 è stata introdotta dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e potrebbe essere particolarmente favorevole per chi ha poca capienza fiscale. Una rateizzazione più lunga permette infatti di ridurre la rata annuale da recuperare, riducendo

il rischio di perdere parte delle detrazioni spettanti. L'opzione è irrevocabile e dovrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

## **LA STRETTA SULLE DETRAZIONI IRPEF**

I soggetti con reddito superiore a 75.000 euro saranno soggetti, a partire dal 2025, alla riduzione delle detrazioni IRPEF che sono normalmente previste per il sostenimento di particolari tipologie di spesa.

I bonus edilizi rientrano, oltre ad altre tipologie di spesa, nel tetto massimo complessivo di oneri detraibili introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

Secondo la nuova disposizione, con effetto dalle spese sostenute dal 01.01.2025, l'ammontare annuale degli oneri detraibili viene determinato moltiplicando un "importo base" pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Gli importi così individuati vengono, poi, moltiplicati per un coefficiente di forfetizzazione pari a:

- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.

Pertanto, i possessori di redditi superiori a 75.000 euro dovranno attenzionare la soglia massima di oneri detraibili spettante, calcolata prendendo a riferimento i coefficienti sopra

individuati, per valutare la convenienza o meno di un eventuale investimento in interventi che ricadono nella sfera dei bonus edili.

Da tali limitazioni sono escluse:

- le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccedenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente);
- le detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012 e all'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, D.L. 3/2015.

Per le detrazioni ripartite in più annualità, come i bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal nuovo tetto massimo alle detrazioni, gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 nonché le rate relative ai bonus edilizi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

## Le prossime scadenze



16 gennaio 2025

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine ultimo per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

### **IMPOSTE DIRETTE – RINVIO 2° ACCONTO IRPEF**

Termine per in versamento in unica rata o in modalità rateale il 2° acconto Irpef (per chi ha rinviato il secondo acconto del 30/11/2024).

### **IMPOSTE DIRETTE - DIVIDENDI**

Termine di versamento, mediante Mod. F24 delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.98 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

25 gennaio 2025

### **IVA – ELENCHI INTRASTAT**

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.

29 gennaio 2025

### **IMPOSTE DIRETTE – DICHIARAZIONI TARDIVE**

---

Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.

---

31 gennaio 2025

**MODELLO 730/2024 – VERSAMENTO IMPORTI NON TRATTENUTI**

Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

---

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità.

---

**SPESE SANITARIE – TRASMISSIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo trimestre 2024.

---

**SPESE SANITARIE - OPPOSIZIONE**

Termine entro il quale il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

---